



**Città di Fasano**

# **Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali**

- **Adottato con Delibera n. 23 del 16 giugno 2016 dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale**
- **Modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 64 del 21 dicembre 2016**

**INDICE**

**Capo I Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

**Capo II Modalità di concessione**

Art. 3 - Modalità di concessione

Art. 4 - Destinatari delle concessioni

Art. 5 - Richiesta della concessione delle aree

Art. 6 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione delle aree

Art. 7 - Costi di concessione

Art. 8 – Richiesta della concessione dei loculi

**Capo III Opere e Manutenzione**

Art. 9 Opere

Art. 10 - Manutenzione

Art. 11 - Declino di responsabilità

**Capo IV Prescrizioni**

Art. 12 - Diritto d'uso

**Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni**

Art. 13 - Rinuncia alla concessione

Art. 14 - Decadenza della concessione

Art. 15 - Revoca della concessione

Art. 16 - Estinzione della concessione

**Capo VI Disposizioni finali**

Art. 17 - Variazione della durata della concessione delle aree per sepolture private individuali, per famiglie e per collettività o enti, e dei loculi di proprietà comunale.

Art. 18 - Rinvii

Art. 19 – Sanzioni - Vigilanza

Art. 20 - Norme finali e transitorie

Art. 21 – Tutela dei dati personali

**Allegato 1**

TIPI DI SEPOLTURA IN CONCESSIONE

**Capo I Disposizioni generali**

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di aree e loculi nei cimiteri di Fasano Centro, Pezze di Greco e Montalbano-Speziale del Comune, per la costruzione di sepolture sia a sistema di cappelle che di tombe, per famiglie e collettività, nonché la manutenzione delle edicole funerarie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2008, nel Regolamento Regionale n. 8/2015 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

**Articolo 2 - Caratteristiche delle concessioni**

1. Le aree e loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile); pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso, ma non ne trasferisce la proprietà.
2. Le aree concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. I loculi concessi sono quelli di proprietà del Comune e quelli che rientrano nella disponibilità del Comune alla scadenza della concessione.

**Capo II - Modalità di concessione**

**Articolo 3 - Modalità di concessione**

1. Sono oggetto di concessione:
  - Le aree di nuova delimitazione;
  - Le aree già oggetto di concessione, rese nuovamente disponibili.
  - I loculi di proprietà del Comune e quelli che rientrano nella disponibilità del Comune
2. Le concessioni di aree avvengono su presentazione di domanda, redatta dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio e rinvenibile sul sito istituzionale del Comune, in ordine progressivo per tipologia di area richiesta, sulla base della numerazione, dal numero più piccolo, al numero più grande, adottata nel piano regolatore cimiteriale, per la durata di novantanove anni.

**Articolo 4 - Destinatari delle concessioni**

1. La concessione delle aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
  - a) Ai richiedenti aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
  - b) Ai richiedenti aventi la residenza anagrafica in altro Comune, ma nativi in questo Comune;
  - c) Ai seguenti enti e collettività: Confraternite e Società Operaie Mutuo Soccorso (S.O.M.S.);
2. Le concessioni possono essere rilasciate anche a più richiedenti, enti o collettività. La ripartizione delle quote e delle responsabilità è in tal caso specificata nell'atto di concessione.
3. Le concessioni non sono rilasciate:
  - a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

- a persone fisiche che abbiano già ottenuto una concessione nello stesso cimitero;

4. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 5 - Richiesta della concessione delle aree**

La richiesta della concessione deve essere presentata dagli interessati , previa verifica e formale conferma della disponibilità delle aree da parte del Servizio Comunale preposto, su apposito modello, rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio, redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco di questo Comune, con la quale si specifica:

1. Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale dei richiedenti e copia documenti da allegare;
2. Richiesta di un solo lotto, ad eccezione degli enti.
3. Dichiarazione di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni che si applicano nei confronti degli inadempimenti;
4. Allegazione di copia del versamento del canone e delle spese contrattuali.

#### **Articolo 6 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione delle aree**

1. La concessione è accordata con atto scritto del Dirigente e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata di novantanove (99) anni.

#### **Articolo 7 - Costi di concessione**

1. I costi di concessione delle aree sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette alla tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.

#### **Articolo 8 - Concessione dei loculi**

1. Il Servizio comunale preposto assicura la disponibilità di documentazione aggiornata relativa alla disponibilità, e collocazione nei tre cimiteri comunali, di loculi di proprietà comunale di nuova e vecchia costruzione.
2. Le concessioni di loculi di nuova costruzione vengono assegnati su presentazione di domanda, previa verifica e formale conferma della disponibilità degli stessi, da parte del Servizio comunale preposto, redatta dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio e rinvenibile sul sito istituzionale del Comune, in ordine progressivo colonna per colonna, partendo dal loculo in alto a sinistra, procedendo verso il basso fino a completamento della colonna, per poi passare al loculo in alto della successiva colonna verso destra e così di seguito.
3. I loculi che risultano nuovamente disponibili, per effetto di estumulazioni, di vecchia e nuova costruzione, vengono assegnati ai richiedenti seguendo la disciplina di cui al comma precedente.
4. La durata della concessione dei loculi è fissata in 20 anni. (1)
5. Il modulo di richiesta deve recare:
  - a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente e del soggetto a favore del quale il loculo è richiesto.
  - b) Richiesta di un solo loculo e indicazione del cimitero ove lo stesso è collocato;

- c) Dichiarazione di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni che si applicano nei confronti degli inadempimenti alle disposizioni;
  - d) Allegazione di copia del versamento del canone e delle spese contrattuali.
6. Il rilascio delle concessioni cimiteriali individuali può avvenire solo a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
7. In deroga al predetto comma, ed essendoci la disponibilità, previo provvedimento generale della giunta comunale, può essere riservato un numero congruo di loculi comunali da concedere a quei richiedenti che ne facciano richiesta e che abbiano superato l'ottantesimo anno di età.
8. *Omissis (2)*
9. Il concessionario può rinunciare alla concessione, in tal caso ha diritto alla restituzione del 70% del solo canone versato, rapportato agli anni di mancato utilizzo, arrotondati all'unità inferiore, rispetto alla durata della concessione.
10. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(1) *Comma modificato con deliberazione consiglio comunale n. 64 del 21 dicembre 2016*

(2) *Comma soppresso con deliberazione consiglio comunale n. 64 del 21 dicembre 2016*

### Capo III - Opere e Manutenzione

#### Articolo 9 - Opere

1. I concessionari non possono realizzare alcuna opera sepolcrale nell'area avuta in concessione senza le autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia edilizia.
2. Il progetto esecutivo delle opere da realizzare deve essere presentato entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto.
3. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro dodici (12) mesi dalla data di rilascio del permesso edilizio e dovranno essere ultimati entro trentasei (36) mesi dalla data d'inizio.
4. Qualora non siano rispettati i termini previsti al comma 2, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa e l'area avuta in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune, e la somma versata al momento della concessione, in qualità di acconto, non sarà restituita.
5. Qualora non siano rispettati i termini previsti dal comma 3 si applicherà la normativa vigente in materia di urbanistica con applicazione delle sanzioni ivi previste.
6. La fruibilità delle strutture realizzate da soggetti privati, da Confraternite, dalle S.O.M.S. e dagli Enti, deve essere assicurata nel rispetto delle norme che regolano l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per quanto riguarda la progettualità delle strutture di nuova realizzazione, sia attraverso l'impiego di adeguate soluzioni tecnologiche per le strutture già realizzate.

#### Articolo 10 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro e ad assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza dello stesso.
2. In caso di inadempienza, sarà disposto dal Comune un termine perentorio per l'esecuzione degli interventi che si riterranno necessari. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e le relative spese saranno poste a carico del concessionario inadempiente.
3. In caso di contitolarità della sepoltura, gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.
4. In caso di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art.11 del presente regolamento, la manutenzione ordinaria può essere richiesta a persone che abbiano ivi

sepolti i familiari o che abbiano ottenuto il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

**Articolo 11 - Declino di responsabilità**

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nei cimiteri di Fasano Centro, Pezze di Greco e Montalbano-Speziale.

**Capo IV - Prescrizioni e rinnovi****Articolo 12 - Diritto d'uso**

1. Il diritto d'uso delle sepolture realizzate sull'area è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti fino al quarto grado.

2. Il diritto concesso alle confraternite e alle S.O.M.S. è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento delle sepolture previste nel sepolcro. Le Confraternite e le S.O.M.S. sono obbligati ad utilizzare con priorità i loculi più facilmente raggiungibili da parenti e amici dei defunti con problemi di deambulazione, al fine di assicurare la possibilità di poter esprimere i propri sentimenti presso il loculo ove è tumulato il proprio caro.

3. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la sepoltura di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

4. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, entro un anno, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

5. In caso di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

6. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui ai commi precedenti, a condizione che tutti i concessionari concordino.

7. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati che non rivestono la qualità di erede legittimo. Le concessioni che si estinguono per qualsiasi titolo, rientrano nella disponibilità del Comune.

**Capo V - Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni****Articolo 13 - Rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione presentando apposita istanza motivata e corredata da documentazione giustificativa.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree, nei seguenti casi:

-quando il concessionario non ha ancora iniziato le opere. In tal caso, al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà la restituzione della somma pari al 70% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area;

-quando il concessionario sia impossibilitato a portare a termine la costruzione intrapresa. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà la restituzione di una somma pari al 70% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area, da corrispondere a condizione che l'area venga successivamente riassegnata.

-quando, in caso di manufatto integralmente costruito, siano trascorsi almeno 30 anni dalla concessione ed il manufatto sia libero da salme, ceneri ecc. In tal caso nessun onere graverà sull'Ente.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

4. In ogni caso, le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, secondo le modalità fissate dal presente regolamento oppure provvedere alla loro demolizione o al loro restauro.

5. La concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante.

**Articolo 14 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando non si siano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 8;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
- quando vi sia grave inadempienza degli altri obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo ed in danno degli stessi, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

**Articolo 15 - Revoca della concessione**

1. Il Comune può ritornare in possesso delle aree concesse in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica dei cimiteri di Fasano Centro, Pezze di Greco e Montalbano- Speciale, o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

**Articolo 16 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

**Articolo 17 - Variazione della durata della concessione delle aree per sepolture private individuali, per famiglie e per collettività o enti, e dei loculi di proprietà comunale.**

1. Le concessioni di aree per sepolture private, sia individuali, per famiglie, per collettività o enti, sono rinnovabili alla loro scadenza previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo, fatte salve le esigenze del Comune.

2. Le concessioni di aree e cappelle, anche se cosiddette "perpetue", rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli

interessati aventi diritto ed interesse al rinnovo, devono richiederlo e provvedere al pagamento del canone concessorio vigente al momento del rinnovo.

3. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo possa essere richiesto di durata pari ad anni 50, in tal caso il canone concessorio è ridotto al 50% di quello in vigore per le concessioni di durata di 99 anni; successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.
4. Per quanto concerne invece le sepolture in loculi di proprietà comunale, qualora siano trascorsi 50 anni dal decesso della salma tumulata, queste potranno essere rinnovate, su richiesta degli aventi diritto, per un periodo massimo di dieci anni, previo pagamento del canone concessorio vigente al momento del rinnovo.
5. Nel caso di mancato interesse da parte degli aventi diritto, si procederà d'ufficio alla estumulazione e al collocamento dei resti mortali nell'ossario comune.

## **Capo VI - Disposizioni finali**

### **Articolo 18 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regionale n. 8/2015 e le altre norme vigenti in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 19 – Sanzioni -**

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 200,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuata ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 20 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni concernenti la disciplina delle concessioni di aree cimiteriali.

2. I procedimenti avviati in vigenza del regolamento adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 09/12/2015 devono essere conclusi sulla base delle disposizioni dello stesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento

### **Art. 21 Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".



## ALLEGATO 1

## TIPO DI SEPOLTURA IN CONCESSIONE

1 - Le aree per le quali l'amministrazione comunale ha facoltà di concessione sono così determinate:

**Per Fasano Centro-Cimitero esistente:**

a) aree per la costruzione di edicole esterne per confraternite e enti (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) così individuate:

area di mq. 74,25 (22,50 x 3,30) suddivisa in 9 lotti virtuali per comodità di assegnazione: Ex = mq. 8,25 (3,30 x 2,50) (dove x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

area E10 = mq. 24,43

area E11 = mq. 41,13

senza alcuna limitazione in merito al numero dei loculi e dei relativi ossari, la cui realizzazione sarà comunque vincolata al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

b) lotti per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) così individuati:

B1 = mq. 10,54 (3,10 x 3,40)

B2 = mq. 9,86 (2,90 x 3,40)

B3 = mq. 9,35 (2,75 x 3,40)

B4 = mq. 9,80 (2,80 x 3,50)

B5 = mq. 11,16 (3,10 x 3,60)

vincolati alla realizzazione di 10 loculi più 10 ossari in soprassuolo;

c) aree per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) così individuate:

T1 = mq. 5,36 (1,85 x 2,90)

T2 = mq. 6,00 (2,00 x 3,00)

vincolata alla realizzazione di 4 loculi più 4 ossari in soprassuolo;

**Per Fasano Centro Ampliamento e Pezze di Greco**

a) area per la costruzione di cappelle per Enti (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico), suddivisa virtualmente in lotti per una comodità di assegnazione al fine di poter materializzare il perimetro della superficie da assegnare sul piano di lottizzazione, la cui superficie è stabilita in :

lotto virtuale: mq. 8 (2,50 x 3,20), senza alcuna limitazione in merito al numero dei loculi e dei relativi ossari, la cui realizzazione sarà comunque vincolata al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

b) area per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita in :

mq.10,56 (3,20 x 3,30) vincolata alla realizzazione di 10 loculi più 10 ossari in soprassuolo;

mq.8 (2,50 x 3,20) vincolata alla realizzazione di 5 loculi più 5 ossari in soprassuolo;

;

c) area per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico ) la cui superficie è stabilita in:

mq. 7,14 (2,10 x 3,40) vincolata alla realizzazione di 4 loculi più 4 ossari in soprassuolo;

Per Montalbano - Speciale

a) area per la costruzione di cappelle per Enti (costruzione fuori terra di valore artistico ed architettonico) la cui superficie, suddivisa in due lotti, è così stabilita:

□□mq. 132 (33,00 x 4,00) vincolata alla realizzazione di 200 loculi;

□□mq. 156 (39,00 x 4,00) vincolata alla realizzazione di 210 loculi;

b) area per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico)

la cui superficie è stabilita in :

□□mq. 9,86 (3,40 x 2,90) vincolata alla realizzazione di 10 loculi;

c) area per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico

(vincolata alla realizzazione di 4 loculi);

**2** – Il canone per la concessione delle aree cimiteriali è determinato, in linea di massima e con arrotondamento per eccesso, sulla base dei seguenti criteri:

a) in rapporto al costo complessivo dei lavori concernente gli ampliamenti e miglioramenti dei cimiteri, ivi incluse le spese per gli oneri fiscali, generali e quant'altro attinente alla realizzazione degli interventi;

b) in relazione alla volumetria realizzabile sulle aree concesse;

c) in ogni caso, approvato con provvedimento dell'organo competente.

#### **- MODALITÀ E TERMINI DI COSTRUZIONE -**

1 - Le costruzioni ed i materiali sono soggetti alla normativa prevista nei piani regolatori dei cimiteri e negli atti agli stessi allegati e richiamati, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi incombenti ai concessionari e previsti negli articoli che seguono.

2 - I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

a) presentazione, entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;

b) inizio delle opere entro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso edilizio ed ultimazione delle opere, certificata dal direttore dei lavori in conformità al successivo punto c), entro 36 mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del servizio tecnico promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dalla amministrazione. A motivata richiesta del concessionario, il comune si riserva la facoltà di concedere proroghe;

c) utilizzo della struttura solo dopo aver ottenuto il certificato di agibilità rilasciata dal Comune di Fasano su apposita istanza completa dei seguenti allegati:

- dichiarazione del direttore dei lavori di aver ultimato le opere nel rispetto della concessione edilizia e delle eventuali prescrizioni della AUSL;

- attestazione di avvenuto deposito del collaudo statico presso l'Ente preposto nel caso di strutture in cemento armato ovvero certificato di collaudo statico a firma del direttore dei lavori.

nei casi in cui la normativa vigente non preveda l'assoggettamento dell'opera alle norme in materia di c.a.;

d) risarcimento di eventuali danni arrecati al pubblico patrimonio cimiteriale connessi all'esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia ed accertate dall'amministrazione comunale.

e) Applicazione sulla struttura, in corrispondenza dell'entrata per le cappelle, e in alto a destra per le tombe, di targa recante il codice alfanumerico indicante la concessione.

3 – Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferiscono. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

4 – Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle diverse tipologie di sepoltura, è fatto obbligo per i privati e per gli Enti osservare una sospensione dei lavori nei mesi di ottobre e novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Tale periodo di sospensione non sarà computato ai fini della durata della concessione edilizia. I relativi cantieri dovranno essere curati dal punto di vista della pulizia e della sicurezza, in modo da non compromettere l'incolumità dei visitatori ed il decoro del luogo.